

Israelizzazione politico-culturale e repressione. Il disegno di legge per il contrasto all'antisemitismo

Maria Teresa Silvestrini

Premessa

Il disegno di legge approvato il 4 marzo 2026 dal Senato, con il titolo *Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo*, sarà probabilmente licenziato a settembre dalla Camera dei deputati. È stato reso noto che la *Commissione Affari Costituzionali* della Camera ha negato le richieste di approfondire il testo con audizioni di esperti e la legge appare così di fatto blindata.

In un precedente articolo datato 29 ottobre 2025, *Il disegno di legge Gasparri: Hasbara e israelizzazione per la assimilazione delle coscienze e la repressione del dissenso*¹, si era brevemente analizzata l'ambigua definizione IHRA di antisemitismo² e ripercorso le tappe internazionali e nazionali che hanno portato alla sua adozione in Italia (2020), a cui hanno fatto seguito la prima *Strategia Nazionale di lotta all'antisemitismo* (2021)³, le *Linee guida per la scuola* (2021)⁴, la seconda *Strategia Nazionale* (2025)⁵ e infine il *DDL Gasparri*. Tutte tappe di un percorso che hanno condotto alla progressiva scomparsa dal discorso sull'antisemitismo della matrice di stampo nazifascista⁶ a favore di un approccio securitario⁷ che attribuisce all'antisemitismo la matrice islamica

¹ Cfr. M.T. SILVESTRINI, in *Scuole e università di pace. Fermiamo la follia della guerra*, Aracne, Roma 2025, pp. 189-210. Il termine israelizzazione è un neologismo già registrato dal 2018 nell'Enciclopedia Treccani online con questo significato: «Adeguamento ai costumi e agli stili di vita israeliani, anche con riferimento al controllo militare operato dallo Stato d'Israele e ai sistemi di sicurezza da esso messi in atto»; [https://www.treccani.it/enciclopedia/israelizzazione_\(altro\)/#google_vignette](https://www.treccani.it/enciclopedia/israelizzazione_(altro)/#google_vignette). Il termine *Hasbara* indica la sofisticata attività diplomatica e di pubbliche relazioni di Israele, mirata a legittimare a livello internazionale le sue politiche e diffondere, in funzione di propaganda, una immagine positiva del paese; cfr., ad esempio: Shivi Greenfield, *Israeli Hasbara: Myths and Facts*, 27 dicembre 2012; <https://www.molad.org/en/researches/israeli-hasbara-myths-and-facts>. Ringrazio per la lettura, il confronto e i preziosi suggerimenti Michele Lucivero, Filippo Osella, Amedeo Rossi, Maurizio Russo e le compagne e i compagni della Scuola per la pace Torino e Piemonte.

² La definizione dell'IHRA (*International Holocaust Remembrance Alliance*) recita: «L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio per gli ebrei. Manifestazioni di antisemitismo verbali e fisiche sono dirette verso gli ebrei o i non ebrei e/o alle loro proprietà, verso istituzioni comunitarie ebraiche ed edifici utilizzati per il culto». Ad essa seguono undici esempi orientativi, sette dei quali riguardano Israele; <https://holocaustremembrance.com/resources/la-definizione-di-antisemitismo-dellalleanza-internazionale-per-la-memoria-dellolocausto>. Per un breve inquadramento critico, si vedano: il dossier di BDS Italia, *Combattere l'antisemitismo. Difendere la libertà di espressione* (2021): <https://bdsitalia.org/images/stories/pdfs/definizione-IHRA-ott-2021.pdf>; Amnesty International, *Antisemitismo: no all'adozione della definizione dell'IHRA*, <https://www.amnesty.it/antisemitismo-no-alladozione-della-definizione-dellihra/> (29 gennaio 2026).

³ *Strategia nazionale di lotta all'antisemitismo*. Rapporto finale, 2021; https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/NoAntisemitismo/StrategiaNazionale/StrategiaNazionaleLottaAntisemitismo_def.pdf.

⁴ *Linee guida sul contrasto all'antisemitismo nella scuola*, novembre 2021; <https://www.mim.gov.it/documents/20182/6740601/Linee+guida+antisemitismo.pdf>.

⁵ *Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo*. Edizione 2025; https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Presidenza/NoAntisemitismo/StrategiaNazionale/Strategia_Nazionale_2025-IT.pdf.

⁶ L'antisemitismo di matrice fascista continua a essere un fenomeno diffuso, anche se non gli viene dato risalto nella cronaca mediatica e non ha assunto rilievo neppure nel dibattito parlamentare sul contrasto all'antisemitismo. Lo monitora comunque l'*Osservatorio antisemitismo*. Tra gli episodi recenti, a Savona tre giovani di *Terza posizione* hanno diffuso online contenuti suprematisti e antisemiti (12 luglio 2026). A Torino dodici *Militanti fascisti dovranno fare lavori socialmente utili e risarcire la Comunità ebraica* (14 luglio 2026); tra essi Carlo Vignale, figlio dell'assessore regionale Gian Luca Vignale, ed Enrico Forzese, esponente di primo piano del movimento di Vannacci (cfr. *Saluti romani e inni a Hitler, nel covo dei neonazisti anche militari*, 7 marzo 2026).

⁷ Che la *Strategia* sia centrata sulla sicurezza e l'ordine pubblico, si può leggere anche in un articolo di Adam Smulevich sul sito dell'*Osservatorio antisemitismo: Antisemitismo - presentata al Governo la nuova strategia*, 20

e quella dei movimenti a sostegno della Palestina. Non erano stati esaminati, in quell'articolo, i DDL 1004 e 1575, precedentemente presentati da parlamentari della *Lega* e di *Italia Viva*, perché interessava approfondire il *DDL Gasparri*, particolarmente punitivo nei confronti dei movimenti studenteschi che si erano mobilitati con le *intifade* della prima metà del 2025, poi seguite dall'esplosione autunnale del *Blocciamo tutto*.

Ora, in una sorta di *sequel* di quell'articolo, si vorrebbe, tornando un poco indietro, analizzare e confrontare i diversi disegni di legge, al fine di mostrare come il testo definitivo approvato dal Senato, benché vada sotto il nome del senatore Massimiliano Romeo (*Lega*), sia stato in realtà determinato nei suoi contenuti da *Fratelli d'Italia*, che ha legittimato e conferito pieni poteri al Coordinatore della *Strategia nazionale* e al suo gruppo tecnico di lavoro (vedi di seguito), evitando così ulteriori passaggi legislativi (proposti in altri disegni di legge) e rendendo del tutto opaco il concreto contrasto all'*antisemitismo*, in quanto le azioni vengono decise e attuate da un soggetto che risponde esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui è nominato ed è sottratto a ogni forma di controllo democratico. La trattazione del percorso del disegno di legge richiede di esaminare passaggi tecnici, che si cercherà di rendere comprensibili, al fine di contrastare, a nostra volta, il progetto liberticida e filoisraeliano del governo, volto a costruire e reprimere dissenzienti e migranti come nemici interni⁸.

La definizione IHRA come israelizzazione politico culturale

Il disegno di legge in approvazione consta di due parti principali: l'approvazione per legge della definizione IHRA e la legittimazione della *Strategia nazionale di contrasto all'antisemitismo* e del gruppo tecnico di lavoro come soggetto attuatore delle azioni di contrasto all'antisemitismo.

La definizione IHRA, è importante sottolinearlo, pur essendo stata concepita come giuridicamente non vincolante (*non-legally binding working definition*), verrà statuita per la prima volta come norma di legge proprio in Italia, in quanto gli altri Paesi che l'hanno adottata si sono serviti di specifici strumenti normativi (mozioni, regolamenti, ecc.), mentre il nostro Paese sarà il primo ad inserirla in un testo legislativo.

Fino a circa un anno fa la definizione IHRA era scarsamente presente nel dibattito politico italiano. Una breve ricognizione negli archivi dei quotidiani online mostra che si iniziò a parlarne nel 2020, in coincidenza con la sua approvazione da parte dell'Italia. Rimase poi sottotraccia fino a che il Senato, nell'agosto 2025, inserì nei lavori della *Commissione Affari Costituzionali* i primi due disegni di legge di contrasto all'antisemitismo, la cui discussione iniziò infatti in settembre. Da quel momento il dibattito che ha segnato il corso dei lavori parlamentari (sia durante le audizioni degli esperti favorevoli alla legge sia negli interventi in aula) è stato farraginoso, ripetitivo, inquietante. Ma non è stato capace di entrare nel merito delle questioni se non in modo generico e approssimativo.

L'allarme per l'aumento degli episodi di antisemitismo in Italia è stato enfatizzato pressoché all'unanimità, basandosi esclusivamente sui dati del *Centro di Documentazione Ebraica* (CDEC), che già li cataloga sulla base della definizione IHRA e dei suoi esempi. In questa lettura, le condizioni di vita degli ebrei italiani sembrano sotto minaccia continua, riproducendo un cliché tipicamente israeliano. L'antisemitismo è descritto come una patologia clinica, un virus, un cancro da estirpare, addirittura il male assoluto, e la legge in approvazione come un'arma indispensabile per contrastarlo.

febbraio 2025; <https://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/roma-presentata-al-governo-la-nuova-strategia-per-la-lotta-contro-lantisemitismo-sviluppata-sotto-la-guida-del-coordinatore-nazionale-per-il-contrasto-allodio-antiebraico-il-genera/?hlite=strategia+nazionale>.

⁸ Come nel precedente articolo, non ci si riferisce qui alla lunga storia dell'antisemitismo, del sionismo e dell'antisionismo, ma all'uso politico nel dibattito italiano della definizione di "nuovo antisemitismo" sintetizzata nella definizione IHRA. Cfr. SILVESTRI, *Il disegno di legge Gasparri*, cit., nota 2, p. 190: «Storicamente, con antisemitismo si intende una forma di razzismo: la discriminazione storica e l'esclusione degli ebrei, la privazione del diritto ad avere dei diritti (Hannah Arendt), che ha portato al loro genocidio nei campi di sterminio nazisti. Con sionismo si intende solitamente il movimento, nato in reazione all'antisemitismo, fondato nel 1897 da Theodor Herzl (1860-1904), con il progetto di costituzione di uno Stato nazionale ebraico in Palestina espropriandone ed espellendone i palestinesi ("una terra senza popolo per un popolo senza terra"). L'antisionismo si contrappone all'esclusione sionista, a sua volta razzista, dei palestinesi dal diritto ad avere dei diritti, ed è quindi antirazzista».

La veemenza magniloquente di molti politici ed esperti su questi aspetti assume la valenza di una vera e propria produzione di panico morale⁹. Del genocidio dei palestinesi non si fa menzione, ma si ricorda il 7 ottobre 2023 come attacco terroristico o come *pogrom* che ha fatto impennare l'antisemitismo. Non si tratta, secondo molti, di proibire le critiche a Israele, ma di garantire il suo "diritto all'esistenza".

Tra i più significativi e citati è infatti il settimo esempio della definizione IHRA che considera antisemita «negare agli ebrei il diritto dell'autodeterminazione, per esempio sostenendo che l'esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo». Il riferimento è certamente alla risoluzione ONU 3379 del 1975 che dichiarò che «il sionismo è una forma di razzismo e di discriminazione razziale». La risoluzione 3379 fu abolita nel 1991, nel contesto delle trattative per gli accordi di Oslo, ma evidentemente ancora oggi si sente il bisogno di silenziarne la potente eco. Il senatore Gasparri e altri condensano questo esempio con l'espressione «negazione del diritto all'esistenza dello Stato di Israele», che talvolta è menzionata in equivalenza con il concetto di «autodeterminazione». Va detto che questo criterio di identificazione dell'antisemitismo è compreso anche nella *Jerusalem Declaration on antisemitism*, redatta da studiosi internazionali nel 2021 con il fine esplicito di rispondere alla dichiarazione IHRA, troppo ambigua e confusa, e pertanto controproducente nella lotta contro l'antisemitismo¹⁰. Entrambe le espressioni (autodeterminazione e diritto all'esistenza) sono contemplate nel sistema legislativo italiano, in particolare nella *Legge fondamentale della Knesset*¹¹. La Repubblica italiana introduce dunque nel proprio ordinamento una normativa della legislazione israeliana relativa alla politica interna di quel Paese.

La stereotipia, l'assenza di profondità dei discorsi politici sulla definizione IHRA, e sul "nuovo antisemitismo", riflettono il fatto che il suo linguaggio e le sue logiche non appartengono alla cultura politica italiana, non sono sedimentate nella coscienza collettiva, in quanto appartengono alla cultura politica israeliana da cui derivano. La definizione con i suoi esempi, innegabilmente di difficile comprensione e interpretazione, si servono di formule attentamente limate e affinate per esprimere in modo apparentemente neutro il punto di vista di Israele e delle lobby di pressione ebraiche, ma sono estranee, nei loro sottotesti impliciti, all'opinione pubblica italiana e agli stessi rappresentanti politici, i quali infatti manifestano non poche difficoltà ad entrare nel merito e in molti casi giungono a trattare il contrasto all'antisemitismo con gli stessi toni dell'ennesimo decreto sicurezza.

Questa forma di israelizzazione politico culturale ha radici lontane in quanto prodotto di una sapiente e incalzante *Hasbara* israeliana che dagli anni Settanta negli Stati Uniti e in Israele ha identificato il "nuovo antisemitismo" con l'antisionismo e con la critica alle politiche di Israele considerato come "ebreo collettivo"¹². Dalla fine degli anni Novanta questa strategia politico discorsiva è stata perseguita tenacemente e con pressioni diplomatiche costanti dalla destra del Likud e dallo stesso Netanyahu ed è giunta a compimento con la definizione IHRA (2016), recepita dal Parlamento europeo nel 2017 e dal Consiglio dell'Unione Europea nel 2018, che a sua volta ha esortato i Paesi membri ad adottarla. Nel marzo 2023, durante la visita di Netanyahu in Italia, Giorgia Meloni si è fatta garante dell'intensificazione della lotta contro l'antisemitismo, certamente senza

⁹ «Il concetto di panico morale è stato usato per riferirsi alla paura diffusa o esagerata che la cultura o il benessere di una società siano sotto attacco da parte di individui o forze malvagie. Gli imprenditori morali - dai giornalisti ai politici, dagli opinionisti ai legislatori - innescano o guidano un sentimento di panico, spesso con l'introduzione di nuove leggi che aumentano il controllo sociale»; D. Della Porta, *Guerra all'antisemitismo? Il panico morale come strumento di repressione politica*, Altreconomia, Milano 2024, p. 15.

¹⁰ La Dichiarazione di Gerusalemme sull'Antisemitismo, 1° aprile 2021 <https://www.assopacepalestina.org/2021/04/01/la-dichiarazione-di-gerusalemme-sullantisemitismo/>; *Jerusalem Declaration on antisemitism*, <https://jerusalemdeclaration.org/>.

¹¹ D. ZECCA, *Israele Stato-Nazione del popolo ebraico. L'ebraicità da pretesa normativa a parametro costituzionale*, in NOMOS, 3-2019; <https://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/01/Zecca-3-2019-ver-2.pdf>.

¹² V. PISANTY, *Antisemita. Una parola in ostaggio*, Giunti, Firenze 2025, in part. pp. 56-67 su *L'invenzione del nuovo antisemitismo*; N. FINKELSTEIN, *L'industria dell'Olocausto. Lo sfruttamento della sofferenza degli ebrei*, Meltemi, Milano 2024 (ed. or. Verso Books, New York 2000).

immaginare che la famosa inchiesta di «Fanpage» del 2024 avrebbe smascherato l'antisemitismo e il razzismo di Gioventù nazionale, l'organizzazione giovanile del suo partito¹³.

In Italia, come ha mostrato Amedeo Rossi, le accuse di antisemitismo, soprattutto alla cultura politica di sinistra, ma anche a intellettuali come Primo Levi (*sic!*), Hannah Arendt, Edgar Morin, Zygmunt Bauman ("ebrei rinnegati" come molti altri), hanno trovato voce da parte di storici e giornalisti soprattutto dopo il 2013, dando vita a una pubblicistica dai toni più o meno polemici che, pur rimanendo in circuiti ristretti, ha preparato il terreno alla svolta semantica attuale¹⁴.

Nei lavori parlamentari vi sono state tuttavia voci critiche, seppur inascoltate: nelle audizioni in qualità di esperte/i Anna Foa, Nicola Perugini, Simon Levis Sullam, Carlotta Ferrara degli Uberti, Simone Oggionni hanno affrontato in modo complesso la questione ed escluso l'opportunità di legiferare sulla definizione di antisemitismo. In particolare, Anna Foa ha esplicitamente affermato che: «Oggi, in questo diverso contesto, lo stesso far propria la dichiarazione IHRA assume la valenza di una appoggio alla politica del governo israeliano [...] vuol dire praticamente aderire in pieno senza remore alla politica del governo di Netanyahu, alla sua guerra contro tutti i palestinesi e al progetto di rendere la grande Israele priva di palestinesi [...] Non c'è bisogno di normative che rischiano di trasformarsi in leggi liberticide»¹⁵. Foa insiste sulla confusione indotta dal dibattito attuale nella nozione di antisemitismo, che dovrebbe essere liberata da ogni uso strumentale e propagandistico «per evitare che sia travolta dalla storia recente».

Nicola Perugini, docente di Relazioni internazionali all'Università di Edimburgo, ha affermato senza mezzi termini come la definizione IHRA sia «una definizione politica e culturale sviluppata grazie all'azione congiunta di governi e di gruppi di pressione pro-Israele. Israele stesso ha esercitato una pressione diplomatica sistematica affinché la definizione venisse adottata da quanti più stati e istituzioni possibili. Il risultato è che un organismo nato per la memoria dell'Olocausto si è trasformato in uno strumento di diplomazia politica contribuendo a promuovere non solo la lotta contro l'antisemitismo, ma anche una specifica agenda politica di stato»¹⁶.

In sostanza, con la approvazione della definizione IHRA, l'Italia fa propria l'"agenda politica di stato" israeliana.

I sei disegni di legge che accolgono la definizione IHRA

Il primo disegno di legge (n. 1004) era stato presentato il 30 gennaio 2024 dai senatori Massimiliano Romeo, Daisy Pirovano e Giorgio Maria Bergesio (*Lega per Salvini Premier*) con il titolo *Disposizioni per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo nonché per il contrasto agli atti di antisemitismo*. Insieme con la definizione IHRA, il testo proponeva alcune misure da adottare con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare: la creazione di una banca dati sull'antisemitismo, la formazione per Forze di polizia e per docenti, l'elaborazione di linee guida per le scuole, l'educazione interculturale nell'educazione civica, controlli su internet, campagne di informazione sui canali televisivi e in occasioni di manifestazioni sportive. Il disegno di legge era connotato dall'art. 3, nel quale si richiama la normativa del regio decreto del 18 giugno 1931, art. 18, cioè una legge fascista sulle manifestazioni e riunioni pubbliche, per la quale il questore «per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo». Su questa base giuridica, «in caso di valutazione di grave rischio potenziale» per uso di simboli, slogan, messaggi o altri atti antisemiti ai sensi della dichiarazione IHRA, si legittimava il diniego alla autorizzazione riunioni o manifestazioni pubbliche. Gli echi di una tale proposta, che rimandano direttamente alla legislazione del ventennio, rimangono inquietanti, anche se l'art. 3 verrà poi rimosso dal testo definitivo approvato in Senato, mentre altri articoli verranno invece conservati.

Il DDL Romeo rimase in attesa fino a che l'8 luglio 2025 venne presentato dal senatore Oscar Scalfarotto (*Italia Viva*) il disegno di legge n. 1575 (*Disposizioni per l'adozione della definizione*

¹³ Gioventù meloniana; <https://www.fanpage.it/backstair/story/gioventu-meloniana-inchiesta-su-giovani-di-fdi/>.

¹⁴ A. ROSSI, *Antisemitismo e antisionismo. Usi e abusi*, Edizioni Q, Roma 2025.

¹⁵ Roma - Contrasto all'antisemitismo (23.09.25); <https://www.youtube.com/watch?v=R97RWz8NByk>.

¹⁶ Ivi.

operativa di antisemitismo) praticamente identico al precedente, incluso l'art. 3 sul diniego all'autorizzazione di manifestazioni: quale sia stato l'intento di una tale replica non è dato sapere.

Nell'agosto 2025, dopo i lunghi mesi di mobilitazioni studentesche per la Palestina, il senatore Gasparri presentava il suo disegno di legge (n. 1627), *Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo*, incentrato, non a caso, sul mondo dell'istruzione – scuole e università – e sulla conseguente necessità di prevenire e segnalare da parte dei/delle docenti gli episodi di antisemitismo sulla base della definizione IHRA. Ma, soprattutto, il DDL Gasparri era caratterizzato dalla proposta (art. 4) di pene detentive fino a sei anni per i colpevoli di "antisemitismo" sulla base dell'art. 604bis del Codice penale¹⁷, integrato con il reato di negazione «del diritto all'esistenza dello Stato di Israele» o l'auspicio della sua «distruzione» Aggravante, che poteva aumentare della metà la pena, era considerato «l'uso, in qualsiasi forma, di segni, simboli, oggetti, immagini o riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione della Shoah o del diritto all'esistenza dello Stato di Israele».

Questo disegno di legge, molto duro e repressivo, cominciò a suscitare dibattito e preoccupazione tra i gruppi e i movimenti della società civile mobilitata per Gaza e per la Palestina.

Sorprendentemente, in questi primi tre disegni di legge non erano menzionate né la prima (2021) né la seconda (2025) *Strategia nazionale di contrasto all'antisemitismo*, il cui coordinatore, nominato nel gennaio 2024, è tutt'oggi il generale di corpo d'armata dei Carabinieri, Pasquale Angelosanto, dal 2017 al 2023 comandante del *Reparto Operativo Speciale dei Carabinieri* con competenze sulla criminalità organizzata e sul terrorismo. Per coadiuvarne l'operato, nel settembre 2024 era stato nominato il Gruppo tecnico di lavoro per l'aggiornamento della *Strategia nazionale di lotta all'antisemitismo* che recentemente Ugo Giannangeli, in un incontro online, ha definito una vera e propria *Task force*, e la cui composizione è importante da considerare. Ne fanno parte infatti tre tipologie di componenti: 1. rappresentanti di ministeri e uffici governativi; 2. rappresentanti delle comunità e associazioni ebraiche; 3. alcuni studiosi, intellettuali o giornalisti¹⁸.

Questa *Task force* ha rielaborato e pubblicato la corposissima *Seconda Strategia nazionale*, strutturata in ben 68 azioni, fondata sulla definizione IHRA e sui dati raccolti dal CDEC, che cala definitivamente l'oblio sull'antisemitismo di matrice fascista, circoscrivendo il pericolo antisemita e la minaccia al diritto all'esistenza "dello stato ebraico" a una questione di sicurezza e ordine pubblico, cioè ai movimenti a favore della Palestina¹⁹ e a un imprecisato quanto stereotipato mondo islamico.

Nonostante il fatto che le proposte contenute nei primi tre disegni di legge fossero già ampiamente previste nella *Strategia nazionale*, quest'ultima compare per la prima volta nel disegno

¹⁷ *Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*.

¹⁸ Nel settembre 2024 le nomine governative erano così articolate: Presidenza del Consiglio dei ministri (Sabrina Bono); Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR) (Mattia Peradotto); Ministero dell'Università e della Ricerca (Alessandra Servidori, docente universitaria di politiche del Welfare e strumenti contrattuali); Ministero della cultura (Stefano Musco); Ministero per lo Sport e i Giovani (Juri Morico); Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Andrea Esteban Sama); Ministero dell'istruzione e del Merito (Alessandra Veronese, docente di Storia Medievale, Università di Pisa); Ministero dell'Interno (Francesca Romano Capaldo, Capo Segreteria dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori – OSCAD, presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza, Direzione centrale della Polizia criminale). Le comunità e associazioni ebraiche erano rappresentate da Luigi Maccotta, Capo della Delegazione italiana presso l'IHRA; Simonetta Della Seta, componente della Delegazione italiana presso l'IHRA; Noemi Di Segni, Presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (UCEI); Uriel Perugia, Segretario generale dell'UCEI; Luca Spizzichino, Presidente dell'Unione Giovani Ebrei Italiani - UGEI; Giorgio Sacerdoti, Presidente della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC); Gadi Luzzatto Voghera, Direttore del CDEC. Gli esperti erano Andrea Di Porto, docente emerito di Istituzioni di Diritto Privato alla Sapienza di Roma; Alessandro Saggioro, docente di Religioni antiche e moderne, alla Sapienza di Roma; Andrea Zanotti, docente di Diritto Ecclesiastico e Diritto canonico, Università di Bologna; Claudia Gina Hassan, docente di Sociologia della Comunicazione, Università Roma 2 – Tor Vergata; Paolo Mieli, giornalista, saggista e conduttore televisivo; <https://www.governo.it/it/dipartimenti/coordinatore-nazionale-la-lotta-contro-lantisemitismo/noantisemitismo-strategia>.

¹⁹ «In ambito nazionale, la polarizzazione del dibattito sulle ragioni della crisi mediorientale e delle parti in conflitto ha alimentato le istanze contro l'esistenza stessa dello Stato ebraico, trasversalmente condivise in seno ai circuiti organizzati dell'estremismo politico»; p. 14.

di legge 1722, presentato dal senatore PD Graziano Delrio e dalla senatrice PD Simona Malpezzi il 20 novembre 2025, poi condiviso da un buon numero di parlamentari oltre che da Carlo Calenda di Azione²⁰, che si intitola infatti *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e per il rafforzamento della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo nonché delega al Governo in materia di contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line*. Il testo si contraddistingue per la centralità della dimensione web, in quanto propone di adottare uno o più disegni di legge per regolamentare la adozione della definizione IHRA da parte delle piattaforme e dell'AGCOM (*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*) e le modalità di azione «in materia di prevenzione, segnalazione, rimozione e sanzione dei contenuti antisemiti diffusi sulle piattaforme on line di servizi digitali in lingua italiana» in modo da rafforzare la *Strategia nazionale*. Non mancano gli articoli dedicati a scuola e università, in particolare il monitoraggio delle azioni di prevenzione e contrasto all'antisemitismo in ambito scolastico e universitario, «in conformità con quanto previsto dalla Strategia nazionale». Il riferimento all'AGCOM sarà recepito nel testo definitivo del disegno di legge e sei senatori PD voteranno a favore.

Neppure il quinto disegno di legge, n. 1757, presentato il 13 gennaio 2026 dalla senatrice Mariastella Gelmini con Giusy Versace (del gruppo *Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati-MAIE-Centro Popolare*), fa menzione della *Strategia nazionale*. Gelmini, forse per il suo passato di Ministra dell'Istruzione, dedica interamente il suo progetto di legge alla didattica scolastica e universitaria e alla formazione dei docenti.

I vari disegni di legge erano stati assegnati alla *Commissione Affari Costituzionali* del Senato, che aveva programmato le consuete audizioni di esperti. Tra essi Gadi Luzzatto Voghera, direttore del CDEC e componente del gruppo tecnico della *Strategia Nazionale*, che, il 15 gennaio, aveva infatti osservato l'inopportunità che gli articoli di legge andassero a sovrapporsi alla strategia nazionale, che da tempo stava già lavorando, e che anzi quest'ultima dovesse essere sostenuta anche finanziariamente.

Inaspettatamente, il 20 gennaio 2026, poco più di un mese prima della approvazione in Senato, è arrivato il disegno di legge 1762 dal breve titolo *Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo*, firmato dal senatore di *Fratelli d'Italia* Lucio Malan con diversi parlamentari del suo gruppo²¹, che offre pieno riconoscimento e autorevolezza alla *Strategia nazionale*. Un disegno di legge brevissimo, il cui articolo 1 riprende l'analogo articolo del *DDL Romeo* e accoglie la definizione IHRA senza esplicitarne i contenuti. L'articolo 2, dal titolo *Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo*, dichiara l'adozione triennale di tale Strategia «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con deliberazione del Consiglio dei ministri» e ne specifica le finalità²². L'articolo 3, dal titolo *Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo*, affida al Coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e al suo gruppo tecnico (la cui composizione è dettagliatamente descritta), la predisposizione della *Strategia nazionale*.

Il significato politico del *DDL Malan* è espresso molto chiaramente al termine della sintetica presentazione, in cui, dopo un *excursus* storico approssimativo sulla storia degli ebrei, si afferma: «Con la fondazione, sulla spinta del movimento sionista, dello Stato d'Israele, gli odiatori degli Ebrei hanno trovato un catalizzatore, un bersaglio di ogni iniziativa possibile: dalle risoluzioni delle Nazioni Unite (più numerose contro Israele che contro tutti gli altri Stati sommati) ai boicottaggi»²³.

²⁰ Aggiungono le firme i senatori del PD-IDP Alessandro Alfieri, Alfredo Bazoli, Tatjana Rojc, Filippo Sensi, Walter Gerini, Sandra Zampa oltre a Pier Ferdinando Casini (Centristi per l'Europa). Seguono Marco Lombardo, Carlo Calenda (Misto, Azione-Renew Europe) e Luigi Spagnoli (Aut, SVP-PATT, Cb).

²¹ Esteri Mieli, Marco Scurria, Domenica Spinelli, Marco Lisei, Costanzo Della Porta, Raffaele Speranzon, Andrea De Priamo, Giuliomaria Terzi di Sant'Agata.

²² Le finalità erano così formulate: «a) prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone, delle comunità e delle istituzioni ebraiche; b) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche; c) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione».

²³ Il testo continua così: «L'espressione "non siamo antisemiti, siamo antisionisti" ovvero "siamo contro l'attuale governo d'Israele" spesso è solo un espediente per nascondere il solito antisemitismo. Legittimo criticare il governo di qualsiasi Stato, ma l'accanimento a senso unico su qualunque atto dello Stato ebraico, accompagnato dalla totale

È evidente che queste espressioni riprendono, semplificandoli brutalmente, gli argomenti della *Hasbara* israeliana, ma la loro esplicitazione rivela il reale intento del DDL: legittimare Israele e silenziare le denunce del genocidio, dell'*apartheid*, della appropriazione abusiva di territori in Cisgiordania, dell'occupazione illegale della Palestina, degli interventi militari in Libano e contro l'Iran. In altre parole, lasciare mano libera a Israele nell'area mediorientale e impedire che l'opinione pubblica italiana e le voci della società civile e dei movimenti ne denunciino il carattere genocidario e criminale.

Il testo definitivo del disegno di legge

Di fatto il *DDL Malan* costituisce la struttura e la sostanza del disegno di legge che sarà approvato il 4 marzo dal Senato con alcuni emendamenti e specificazioni. I titoli degli articoli del testo definitivo sono infatti: 1. *Definizione*; 2. *Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo*; 3. *Linee di azione per la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo*; 4. *Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo*; 5. *Clausola di invarianza finanziaria*.

Nell'art. 1, che riproduce quasi integralmente l'analogo articolo del *DDL Romeo*, vanno segnalati tre emendamenti. Il primo proposto da diversi senatori sostituisce, significativamente, il termine "rifiuta" con il termine "ripudia" (ogni forma di antisemitismo). Il secondo proposto dai senatori di *AVS* Peppe De Cristofaro, Ilaria Cucchi e Tino Magni riesce a far aggiungere la frase: «ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei principi costituzionali». Il terzo, presentato dai senatori di *Fratelli d'Italia* Malan, Lisei e altri, fa aggiungere: «considerata l'unicità storica del fenomeno e delle sue conseguenze», riproducendo un argomento tipico della narrazione sionista.

L'articolo 2 riprende alla lettera il *DDL Malan*, emendato con l'aggiunta di una premessa degli stessi Lisei, Malan e altri di *Fratelli d'Italia*.

L'articolo 3 accoglie, sempre in riferimento alla *Strategia nazionale* e al suo Coordinatore, alcuni contenuti dell'originario art. 2 del *DDL Romeo* e, attraverso emendamenti, i contenuti di altri disegni di legge. In particolare, i commi a), sulla creazione di una banca dati²⁴ e b) sul contrasto all'antisemitismo in rete derivano dal *DDL Romeo*; il comma c) sulla scuola integra il comma d) del *DDL Romeo* con gli emendamenti proposti da Gelmini, Gasparri, Occhiuto, Malpezzi, Delrio, Verini, Calenda e altri; il comma d) sull'università è frutto di un emendamento di Gelmini e Delrio; il comma f) sul servizio pubblico televisivo e radiofonico corrisponde al comma g) del *DDL Romeo*. Si tratta, insomma, un articolo *pout pourri*, che accontenta i diversi partiti, compresa la cosiddetta "ala riformista del Pd" capitanata da Delrio.

L'articolo 4, invece, riproduce quasi integralmente l'art. 3 del *DDL Malan*, che descrive il *modus operandi* del Coordinatore e del gruppo tecnico.

Risulta dunque evidente che, dopo due anni, l'originario DDL 1004 ha cambiato improvvisamente e radicalmente il proprio orientamento, è diventato un provvedimento *sandwich*: in mezzo a due articoli (art. 2 e art. 4) pressoché integralmente tratti dal disegno di legge di FdI, che delega ogni potere alla *Task force*, vi è l'art. 3, che riprende le proposte specifiche dei diversi gruppi collocandole nell'ambito della stessa *Strategia nazionale*.

La scelta politica vincente di FdI, pur sotto copertura, è stata dunque quella di affidare l'applicazione della definizione IHRA e il contrasto dell'antisemitismo, o meglio la repressione dell'antisionismo, il silenziamento dei movimenti contro il genocidio in Palestina e il panico morale antislamico, a un gruppo operativo sottratto a ogni ulteriore regolamentazione e a ogni controllo parlamentare. Il testo di legge approvato dal Senato ha certamente eliminato gli aspetti più

indifferenza e a volte dalla solidarietà verso i terroristi o le assai più gravi violazioni perpetrate altrove è verosimile indice di antisemitismo mascherato»; https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=DDLPRES&id=1492448&idoggetto=0&part=DDLpres_DDLpres1-relpres_relpres1.

²⁴ Rispetto all'originario testo di legge 1004, che proponeva di creare una banca dati, il testo definitivo prevede di utilizzare anche per l'antisemitismo la banca dati del Centro di Elaborazione Dati (CED), presso la direzione centrale della polizia criminale, organo istituito con l'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, *Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*.

palesemente vessatori e punitivi, contenuti nei progetti di Romeo e Gasparri, ma ha privilegiato la discrezionalità e l'opacità delle azioni "di contrasto" all'antisemitismo, che potranno essere indirizzate *ad libitum* nei confronti di coloro che la *Task force* riterrà disturbanti.

La *Task force* rappresenta plasticamente l'alleanza tra gli attori politici che con questo disegno di legge hanno trovato una convergenza sui loro interessi specifici: le comunità e associazioni ebraiche confermano il loro ruolo di cinghia di trasmissione politico culturale di Israele nella difesa dalle accuse di genocidio e criminalità, *Fratelli d'Italia* e il governo hanno uno strumento per la repressione dei movimenti di piazza e del dissenso politico sulla scia dei decreti sicurezza e rinsaldano i rapporti della premier e del suo partito con Netanyahu. Comune a tutti è l'ostilità per il mondo musulmano, palestinese o meno, un'ostilità che va crescendo con il diffondersi del movimento del generale Vannacci e che si ripercuote sulla popolazione migrante facendone un capro espiatorio e un oggetto di pesante strumentalizzazione politica.

L'approvazione del disegno di legge e la postura dell'opposizione

Non abbiamo fin qui citato il disegno di legge 1765, Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, presentato il 22 gennaio 2026 da un nutrito drappello di senatrici e senatori PD-IDP capitanato da Andrea Giorgis. Questo gruppo del PD sembra aver preso molto sul serio la tematica dell'antisemitismo, che considera, al pari degli altri componenti della *Commissione Affari Costituzionali*, un pericoloso fenomeno da contrastare. Redige perciò un corposo disegno di legge caratterizzato da una definizione che riecheggia la *Jerusalem Declaration*, estesa a ogni tipo di discriminazione che propone una serie di dettagliatissime normative relative alla scuola, alla creazione di un *Osservatorio antisemitismo*, al mondo dei media e del web, alla formazione del personale delle pubbliche amministrazioni e altro, prevedendo addirittura un fondo di dieci milioni di euro per l'attuazione della legge. Tanto zelo nei confronti delle proposte liberticide della maggioranza appare del tutto fuori luogo in un contesto in cui le intenzioni erano molto chiare, anche se solo talvolta dichiarate. Assumere anche da parte dell'opposizione la postura degli imprenditori del panico morale edulcorando i contenuti con una spruzzata di liberalismo innocuo e un po' patetico non serve certo a contrastare la deriva autoritaria con cui il disegno di legge approvato prosegue la costruzione del nemico interno sulla scia degli altri decreti sicurezza.

Infatti, Gasparri, nel suo intervento in aula del 4 marzo, è stato molto esplicito: la legge serve per tutelare lo Stato di Israele, in particolare con gli esempi 2 e 7 della dichiarazione IHRA²⁵. Egli dichiara di aver "rinunciato" alle sanzioni penali previste nel suo disegno di legge per chi auspica la distruzione dello stato di Israele o nega il suo diritto all'esistenza perché tali sanzioni «sono presenti nella legge Mancino e nell'articolo 604-bis del Codice penale. Le avrei volute rinforzare; non le rinforziamo, ci sono»²⁶. Dunque, la penalizzazione è possibile e prevista.

Ovviamente sarebbe stata necessaria una totale e tenace opposizione da parte di tutti i partiti non governativi, una opposizione che coinvolgesse la società civile e criticasse con argomenti irrefutabili la definizione IHRA come esito di una pluridecennale *Hasbara*, mettendone in evidenza lo strumentale uso politico della destra italiana e israeliana, ma di fatto il disegno di legge ha raggiunto un consenso trasversale. Il gruppo dei "riformisti del PD" (sei senatori) ha votato a favore²⁷, oltre ad

²⁵ Il secondo esempio della definizione IHRA recita: «Fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate degli ebrei come individui o del loro potere come collettività – per esempio, specialmente ma non esclusivamente, il mito del complotto ebraico mondiale o degli ebrei che controllano i mezzi di comunicazione, l'economia, il governo o altre istituzioni all'interno di una società».

²⁶ Legislatura 19^a - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 395 del 04/03/2026; https://www.senato.it/printable/route/sen_showdoc.show_doc_controller_structure?id=1496638&idoggetto=0&leg=19&tipodoc=Resaula&part=doc_dc-ressten_rs-ddltit_rddddd11004eccc2&printable_format=print&legislature=19.

²⁷ Alfredo Bazoli, Pier Ferdinando Casini, Graziano Delrio, Filippo Sensi, Walter Verini, Sandra Zampa.

aver collaborato al testo, e il resto del gruppo PD si è astenuto. Solo il M5S e ASV hanno votato contro. Il 4 marzo il disegno di legge è stato approvato con il voto favorevole di tutti gli altri partiti²⁸.

È ben vero che nella discussione finale il senatore Roberto Cataldi (M5S) ha esordito dicendo che «questo provvedimento non è nato in memoria della Shoah e neppure per contrastare l'antisemitismo. È nato per silenziare il dissenso nelle piazze, per vietare le manifestazioni per la pace in Palestina»²⁹ e che la senatrice Alessandra Maiorino (M5S) ha affermato che «il vostro intento è sempre stato uno solo: dare copertura politica alla destra israeliana di cui siete amici e che avete sostenuto in ogni modo con la propaganda e con le azioni», mentre il senatore De Cristofaro (AVS) ha evidenziato che «con la definizione IHRA, si fa passare l'idea che il boicottaggio sia antisemita e questo non è accettabile»³⁰. Purtroppo, ha avuto buon gioco la senatrice di *Fratelli d'Italia* Ester Mieli a ricordare che l'adozione della dichiarazione IHRA in Italia era stata sancita nel 2020 dal governo Conte 2 alleato con il PD e fortemente sostenuta da senatori dei due partiti: quindi l'attuale voto contrario o l'astensione rappresentano una contraddizione palese³¹.

Ma le contraddizioni si trovano anche in seno alla maggioranza. La legge Mancino (1993), brandita come una clava da Gasparri, rende punibili la propaganda e l'incitamento all'odio razziale ed è stata poi trasferita nell'art. 604bis del Codice penale nel 2018. Proprio la sua abrogazione è stata uno storico cavallo di battaglia della Lega, che nel 2014 aveva raccolto le firme per un referendum abrogativo e nel 2018 ci aveva riprovato per iniziativa del ministro Lorenzo Fontana, suscitando le proteste sdegnate da parte delle comunità ebraiche³². In quell'occasione *Fratelli d'Italia* aveva espresso il suo sostegno a Fontana: «Siamo sempre stati contrari ai reati di opinione perché riteniamo la libertà di espressione sacra e inviolabile», scrivevano sul loro sito³³.

I disegni di legge e il mondo della scuola

Per quanto riguarda le scuole, le presentazioni e gli articoli dei disegni di legge appaiono alle/i docenti del tutto lontani dalla realtà, quando non decisamente offensivi. Nessun rappresentante del mondo della scuola è stato audito, a nessun esperto o esperta di scuola è stato richiesto di esprimersi.

Le scuole vengono descritte come ricettacoli di razzismo, odio e intolleranza, i docenti sono considerati incapaci di riconoscere e contrastare stereotipi e pregiudizi, di insegnare un pensiero critico, di trasmettere consapevolezza storica, e sembra che non abbiano mai prestato attenzione alla memoria della Shoah né alle discriminazioni razziali. Insomma, degli insipienti che abbisognano di formazione, di linee guida, di interventi culturali che i centri di ricerca e le associazioni ebraiche sapranno certamente assicurare in collaborazione con il MIUR.

In realtà sulla base della quotidiana esperienza di coloro che insegnano è da escludere che nelle scuole – dove da decenni si trasmettono anticorpi contro gli orrori delle deportazioni e dei campi di sterminio leggendo Primo Levi, Hannah Arendt, Hannah Frank o Etty Hillesum, dedicando al genocidio ebraico il Giorno della Memoria, andando ad Auschwitz con il Treno della Memoria – si sia intensificato il fenomeno dell'antisemitismo. Molte/i docenti hanno sicuramente una conoscenza

²⁸ Seduta n. 395 del 4 marzo 2026 - Votazione elettronica; <https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl/votazione?did=57902&sessionId=395&voteId=2>.

²⁹ Legislatura 19^a - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 394 del 03/03/2026 https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=resaula&id=1496579&idoggetto=0&part=doc_dc-ressten_rs-DDLtit_rdddDDL1004eccaa:3-intervento_cataldim5s.

³⁰ Legislatura 19^a - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 395 del 04/03/2026; https://www.senato.it/show-doc?leg=19&tipodoc=resaula&id=1496638&idoggetto=0&part=doc_dc-ressten_rs-DDLtit_rdddDDL1004eccaa-intervento_decrisrofomistoavs.

³¹ Ivi. Mieli si riferisce in particolare a una mozione presentata in Senato il 5 febbraio 2020 da parlamentari di centro sinistra e del M5S che accoglieva pienamente la dichiarazione IHRA; <https://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=1/00212&ramo=S&leg=18>.

³² La Lega vuole abolire la legge Mancino sui reati di opinione. Gelo dei Cinque Stelle: “Non si cambia”, La Stampa, 4 agosto 2018, <https://www.lastampa.it/politica/2018/08/04/news/la-lega-vuole-abolire-la-legge-mancino-sui-reati-di-opinione-gelo-dei-cinque-stelle-non-si-cambia-1.34036281/>.

³³ <https://www.fratelli-italia.it/mancino-meloni-fdi-favorevole-ad-abrogazione-condividiamo-parole-ministro-fontana/>; ultima consultazione 8 agosto 2026.

storiografica e letteraria di quanto accaduto molto più profonda della leghista Daisy Pirovano che, con un certo fastidio, ha dichiarato di non comprendere perché si accostano sempre gli ebrei e il nazifascismo e ha chiesto di proseguire il dibattito in aula «senza ricordare per l'ennesima volta quello che hanno compiuto i nazifascisti» (*sic!*)³⁴.

Per la loro cultura, formazione ed esperienza, le/i docenti sanno riconoscere che cosa siano antisemitismo e genocidio, e sanno insegnarlo. Appaiono dunque paradigmatiche di una politica di palazzo del tutto avulsa dalla vita concreta delle persone le parole del senatore Delrio: «I contesti nell'ambito dei quali sono sempre più evidenti i fenomeni di antisemitismo sono le piattaforme on line e gli ambienti scolastici e universitari, nei quali la diffusione del linguaggio di odio e dell'intolleranza risulta in netta prevalenza rispetto al confronto tra punti di vista differenti». E risulta del tutto propagandistico e vessatorio imporre per legge il monitoraggio degli episodi di antisemitismo nelle scuole e la comunicazione al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo delle azioni attuate per contrastare tali fenomeni³⁵.

La verità è che nello specchio di Gaza si è manifestato agli occhi del mondo non solo il progetto di colonialismo di insediamento che da oltre cento anni ha devastato la società, la cultura, il territorio palestinese, assoggettati con la forza delle armi, della pulizia etnica, dell'oppressione, dell'*apartheid*, ma anche il volto genocidario del colonialismo europeo di cui la stessa persecuzione nazifascista degli ebrei è stata una criminale conseguenza³⁶. Per questo molte e molti docenti si stanno interrogando su nuovi modi e strumenti per insegnare – la storia, la filosofia, le letterature, l'arte, le scienze umane, l'antropologia – si stanno formando sulla prospettiva decoloniale e sulla *world history* (peraltro già presente in alcuni materiali didattici degli anni Settanta), ripensano la modernità e la nazione, ricercano le parole, i linguaggi, le autrici e gli autori con cui trasmettere contenuti disciplinari innovativi e valori autenticamente democratici: questo è il “pensiero critico”, non certo il “contraddittorio” sterile e polarizzante, che crea, quello sì, stereotipi e pregiudizi, come fanno le Linee guida di Valditara, secondo il quale “solo l'Occidente” avrebbe una storia³⁷.

La retorica vischiosa, o meglio la *Hasbara*, che ha accomunato la quasi totalità dei discorsi degli esponenti politici nelle discussioni sul disegno di legge è penosamente e tristemente lontana dalla profondità storica di questi sguardi e fenomeni così come è del tutto incurante di quell'ampia parte di società italiana che non ha accettato e non accetta di stare in silenzio di fronte al genocidio, che sia in nome della Costituzione, del Vangelo, della giustizia sociale, dell'autodeterminazione dei popoli o di un'etica del riconoscimento.

Conclusione

La legge verrà approvata e la violazione della definizione IHRA di antisemitismo sarà considerata punibile sulla base della legge Mancino. Come in Israele, esporre una bandiera della Palestina³⁸, e come in altri Paesi europei scandire uno slogan come «*From the river to the sea*

³⁴ Roma. Contrasto all'antisemitismo. Audizione del 23 settembre 2025, minuto 1.39.00; <https://www.youtube.com/watch?v=R97RWz8NByk>.

³⁵ Il monitoraggio degli episodi di antisemitismo verrebbe svolto dai tavoli permanenti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 29 maggio 2017, n.71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo* (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-05-29;71>), che prevede l'istituzione in ogni scuola di un tavolo tecnico di monitoraggio.

³⁶ Cfr. M. MEOTTO, *Sguardi coloniali. Il genocidio nella didattica della storia* in *Scuole e università di pace. Fermiamo la follia della guerra*, Aracne, Roma 2025, pp. 155-187, che definisce «il genocidio come un fenomeno strutturale e ricorrente nella modernità, strettamente collegato allo sviluppo dello Stato-Nazione, e come un atto politico in senso proprio» (p. 157).

³⁷ Anche Roberto Vecchioni, cantautore e docente, si è riferito alla tradizione filosofica e letteraria europea in chiave scandalosamente eurocentrica: «Socrate, Spinoza, Cartesio, Hegel, Marx, Shakespeare, Cervantes, Pirandello, Manzoni, Leopardi. Ma gli altri le hanno queste cose?»; cfr. Ferdinando Pastore, *L'Europa illuminata e gli altri barbari: l'imbarazzante discorso di Roberto Vecchioni*, 16 marzo 2025; <https://www.kulturjam.it/costume-e-societa/leuropa-illuminata-e-gli-altri-barbari-limbarazzante-discorso-di-roberto-vecchioni/>.

³⁸ *Limitazioni israeliane alla bandiera palestinese, ennesimo attacco ai diritti umani*, 23 gennaio 2023; <https://www.amnesty.it/limitazioni-israeliane-alla-bandiera-palestinese-ennesimo-attacco-ai-diritti-umani/>.

Palestine will be free» o parlare di Gaza e di Palestina nelle scuole, potranno venire considerati reati di antisemitismo.

Oggi in Italia è impossibile colpire tutte e tutti coloro che si stanno impegnando per denunciare il genocidio, chiedere giustizia per i palestinesi e per esprimere solidarietà nei modi più vari e creativi – non solo docenti, studentesse e studenti (i principali bersagli dei disegni di legge), ma sanitari, lavoratrici e lavoratori portuali, aeroportuali e ferroviari, artisti, scrittrici e scrittori, studiosi, giuristi, giornalisti, associazioni della società civile e centinaia, se non migliaia, di gruppi, collettivi, comitati di attivisti e di cittadine e cittadini.

Si potranno realmente censurare o proibire, in nome del “diritto dell’esistenza dello Stato di Israele”, un enorme numero di libri, testi scientifici, ricerche, romanzi, riviste, inchieste, rapporti, convegni, incontri pubblici, opere artistiche, fotografie, film, video, siti, canzoni, *performance*, mostre su Gaza, sulla storia della Palestina, sul genocidio? Come si potrà sanzionare un intero mondo culturale e politico?

La risposta è certamente negativa: la legge servirà piuttosto come intimidazione, perché potrà essere aggiunto il reato di antisemitismo in alcuni casi eclatanti che serviranno di esempio, casi come quelli che già conosciamo: indagini su alcuni docenti, ispezioni nelle scuole, denunce e arresti di palestinesi e musulmani, come Mohammad Hannoun, Anan Yaheesh e Mohamed Shahin.

I rappresentanti del governo, degli apparati di pubblica sicurezza e delle associazioni e comunità ebraiche, riunite nella *Task force* della *Strategia Nazionale* potranno in assoluta autonomia e discrezionalità decidere quando e come intervenire, quali soggetti perseguire, come già peraltro stanno facendo. Sarà poi la magistratura a decidere la punibilità dei reati. In molti casi tali accuse potranno poi essere archiviate o si areneranno nel nulla, come avvenuto in altri paesi, anche grazie all’intervento della CEDU (*Corte Europea dei Diritti dell’Uomo*), e in Italia per Shahin, ma si enfatizzeranno i veleni nella sfera pubblica, i sospetti e le delazioni, le accuse, le denigrazioni, le diffamazioni costringendo le/gli accusate/i ad affrontare la mediatica fabbrica del fango o procedimenti giudiziari.

Già dal 2020 sono nel mirino organizzazioni come il BDS e *Un ponte per*, sindacati come la FIOM e partiti politici come *Rifondazione comunista*. L’*Osservatorio antisemitismo* e il suo rapporto annuale indicano nuovi soggetti, tra i quali le reti *Digiuno per Gaza*³⁹, *Sanitari per Gaza*⁴⁰, ong come *Medici senza Frontiere*⁴¹, addirittura la rivista online «Tecnica della scuola»⁴². Attualmente grande attenzione viene dedicata agli utenti delle piattaforme online: *Facebook* e *Instagram* e *TikTok*.

Che fare, dunque?

Non farci intimidire, continuare, come da tre anni stiamo facendo, a scendere nelle piazze, parlare di Palestina a scuola, praticare i boicottaggi, decostruire l’*Hasbara* e ricostruire la storia con ricerche e argomentazioni scientificamente fondate, organizzare convegni e incontri, sostenere i gazawi e i palestinesi attraverso le associazioni e i progetti umanitari, rafforzare le reti e ricercare convergenze, consapevoli che un movimento così ampio e multiforme non può essere silenziato se è coeso e determinato.

Segnali favorevoli alla libertà di pensiero e di opinione cominciano a giungere da paesi in cui la repressione è stata più intensa, soprattutto nelle università. Negli USA l’Università del Minnesota ha risarcito con 250.000 dollari il docente ebreo Raz Segal, licenziato su pressione delle lobby ebraiche nel 2024 per aver definito Gaza «un caso da manuale di genocidio»⁴³. In UK una Corte

³⁹ Toscana, digiuno contro il “sanitaricidio” di Gaza, 24 luglio 2026; <https://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/toscana-digiuno-contro-il-sanitaricidio-di-gaza/?hilite=Amnesty>.

⁴⁰ *Contrasto all’antisionismo nelle strutture ospedaliere*, 6 luglio 2026; <https://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/contrasto-allantisionismo-nelle-strutture-ospedaliere/?hilite=Sanitari>.

⁴¹ *Documentare la cultura organizzativa antisemita di Medici Senza Frontiere (MSF)*, 3 luglio 2026 <https://www.osservatorioantisemitismo.it/approfondimenti/documentare-la-cultura-organizzativa-antisemita-di-medici-senza-frontiere-msf/?hilite=3+luglio>.

⁴² *Pregiudizi antisionisti di una rivista per la scuola*, 20 luglio 2026 <https://www.osservatorioantisemitismo.it/articoli/pregiudizi-antisionista-di-una-rivista-per-la-scuola/>.

⁴³ Gli revocò l’incarico dopo un articolo su Gaza: università del Minnesota risarcisce con 250mila dollari lo storico del genocidio Raz Segal, *Il Fatto Quotidiano*, 7 agosto 2026; <https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/08/07/raz-segal-risarcimento-universita-minnesota-notizie/8473418/>.

d'appello ha respinto il ricorso dell'Università di Bristol, che aveva licenziato David Miller per le sue idee antisioniste e ha dichiarato che: «È coerente definire “razzista” un'ideologia [il sionismo] che promuove la creazione di uno Stato [in questo caso Israele] per una sola razza [gli ebrei] in un territorio che in precedenza ospitava un gran numero di persone di una razza diversa [i palestinesi]»⁴⁴, In Germania una Corte d'Appello ha annullato una precedente sentenza assolvendo l'autrice di un post che paragonava le politiche di Israele a quelle dei nazisti (decimo esempio della dichiarazione IHRA) in quanto opinione non antisemita⁴⁵. Recentissima è la notizia che il Tribunale federale USA ha dato torto alla amministrazione statunitense che aveva accusato di antisemitismo l'università di Harvard, stabilendo che i diritti civili degli studenti ebrei non sono stati violati⁴⁶.

Sarà poi necessario un contromonitoraggio costante sul modo in cui l'antisemitismo verrà declinato, sulle attività della *Task force*, del CDEC e dell'*Osservatorio antisemitismo*, sui loro linguaggi, narrazioni e obiettivi, per essere pronte/i a riconoscere le dinamiche più o meno occulte della repressione e intervenire in massa, con tutti gli strumenti possibili, come nei casi di Mohamed Shahin, dei docenti del liceo Righi, tra cui Salvatore Bullara, e Massimo Sabbatini, del liceo Vivona⁴⁷, di Roma, le cui storie rappresentano modelli vincenti di resistenza anche perché sostenute dalla mobilitazione della società civile, dei giuristi democratici, dei sindacati. Certo, non abbiamo le risorse economiche e le strutture di cui le organizzazioni sioniste dispongono⁴⁸, ma possiamo avere la forza della moltitudine che non si piega.

⁴⁴ Areeb Ullah, *Una Corte d'appello del Regno Unito conferma che le opinioni antisioniste sono tutelate dalla legge contro la discriminazione*; <https://zeitun.info/2026/08/06/una-corte-dappello-del-regno-unito-conferma-che-le-opinioni-antisioniste-sono-tutelate-dalla-legge-contro-la-discriminazione/?print=print>.

⁴⁵ *Sentenza d'appello in Germania: paragonare Israele al nazismo non è reato*, 4 agosto 2026; <https://www.ilmitte.com/2026/08/germania-paragonare-israele-nazismo-non-e-reato-sentenza/>.

⁴⁶ *Trump perde contro Harvard: il Tribunale federale boccia la causa per antisemitismo*, *Il Fatto quotidiano*, 13 agosto 2026; <https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/08/13/trump-harvard-causa-antisemitismo-notizie/8478466/>.

⁴⁷ Sui casi del Righi e del Vivona si veda la conferenza stampa di Stefania Ascari tenuta il 4 agosto alla Camera: <https://webtv.camera.it/evento/32139>. Cfr. S. Delitala, *Il contraddittorio a senso unico: come si censura la Palestina nella scuola*, 11 luglio 2026, <https://osservatorionomilscuola.com/2026/07/11/contraddittorio-senso-unico-censura-palestina-scuola/>; Ead., *Liceo Vivona: un'ispezione sul niente*, 19 luglio 2026, <https://osservatorionomilscuola.com/2026/07/19/liceo-vivona-ispezione-sul-niente-palestina-censura/>; M. Bocciano, *La lettera del prof su Gaza, l'ispezione che non scopre nulla, la solidarietà: qualcosa non mi torna*, *Il Fatto Quotidiano*, 27 luglio 2026; <https://www.ilfattoquotidiano.it/2026/07/27/prof-gaza-lettera-vivona-ispezione-notizie/8460861/>. L'Osservatorio antisemitismo ha stigmatizzato il prof. Sabbatini in due articoli: *Saul Meghnagi e Antonella Castelnuovo commentano le considerazioni propal del docente del liceo Vivona*, 24 luglio 2026 e Livia Ottolenghi (UCEI), *La scuola formi il pensiero critico, non orienti ideologicamente gli studenti*, 23 luglio 2026.

⁴⁸ Non sarà inutile sapere che il Centro di documentazione ebraica contemporanea, con sede a Milano, dove si trovano anche il Memoriale della Shoah e una biblioteca, ha un bilancio preventivo 2026 di 975.146 euro, di cui 500.440 di contributi pubblici. I più significativi derivano dalla *legge 155/2009*, che destina al Cdec 300.500 euro l'anno, e dal Ministero della cultura che ne destina 153.000 per tre anni. Il Cdec è soggetto alla vigilanza dell'UCEI e fa ovviamente parte del gruppo tecnico della *Strategia nazionale*; <https://www.cdec.it/wp-content/uploads/2026/02/Conto-Economico-Preventivo-2026.pdf>.